

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2895

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENEGHETTI, MANFREDI MANFREDO, LABRIOLA, SPAGNOLI, REGGIANI, STERPA, MILANI, GITTI, TORRI, SERRI, DAL CASTELLO, PELLIZZARI, ALBERINI, MARABINI, BRUNI, CONTU, ZAMBON, FERRARI MARTE, ALIVERTI, BALESTRACCI, BELUSSI, GAITI, PRANDINI, CAPPELLI, KESSLER, BAMBI, DAL MASO, ZOSO, QUARENGHI, LUSSIGNOLI, FONTANA ELIO, ABBATE, MAROLI, TASSONE, FELICI, MORA, ROSSI, POSTAL, DULBECCO, BINELLI, GOTTARDO, ORSINI GIANFRANCO, BORRI, MAZZARRINO

Presentata il 22 ottobre 1981

Norme per il recepimento delle direttive comunitarie
in materia di attività venatoria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto il Consiglio dei ministri delle Comunità europee ha approvato, nella riunione del 2 aprile 1979, la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione dell'avifauna.

Il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, approvato dal Consiglio nel 1973 e rinnovato nel 1977, prevedeva iniziative concrete in favore della conservazione degli uccelli, e cioè di una categoria di animali selvatici che in molti casi è particolarmente mi-

nacciata e la cui utilità per l'uomo è indiscutibile.

Ma è altresì indiscutibile che essendo le specie di uccelli in gran parte migratorie appare impensabile concepire un'azione di protezione di questa parte della fauna selvatica senza una collaborazione internazionale su vaste aree geografiche; e quindi un'azione di protezione non è certo facile né attuabile in tempi brevi, specialmente in una regione geografica molto antropizzata come quella comuni-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

taria. Ma ciò nonostante è stata unanimemente riconosciuta dai paesi membri della Comunità la necessità di assumere iniziative coordinate e collegiali in merito.

A tale scopo è necessario controllare diversi fattori che possono influire sull'entità di una popolazione aviaria quali la distruzione e gli inquinamenti degli *habitat*, i prelievi a diversi fini, ed il commercio che ne deriva.

Non bisogna però cadere nell'equivoco che spesso si genera quando si trattano simili temi: conservare infatti non significa imbalsamare, né tanto meno escludere ogni intervento umano, anche di tipo appropriativo. Conservare, nella accezione propria del termine, significa gestire una risorsa in modo da mantenere indefinitivamente nel tempo la sua consistenza, garantendo una diversificata fruizione da parte della comunità umana, nel rispetto degli equilibri biologici per quanto è possibile.

Sicché conservare gli uccelli vuol dire proteggere, migliorare o ricrearne gli *habitat* nel lavoro areale di distribuzione, limitare le pressioni commerciali a quanto è sopportabile e autorizzare la caccia in forme, quantità e tempi che mantengano

le popolazioni degli uccelli a livelli adeguati.

Pare ai firmatari di questa proposta di legge, onorevoli colleghi, che i principi predetti siano pienamente rispettati dalla direttiva cui si fa riferimento, che avrebbe dovuto essere recepita dalla legislazione italiana entro due anni dalla sua notifica al nostro Governo (come vuole il suo articolo 18), cosa che purtroppo non è avvenuta.

Sembra quindi il caso che il Parlamento si faccia autore di una iniziativa in proposito.

Si è quindi predisposta la seguente proposta di legge che mira a recepire la direttiva 79/409/CEE nella sua interezza e con il dovuto rigore, ma lasciando, come è logico, in omaggio al dettato costituzionale, la giusta autonomia di applicazione alle regioni, le quali avranno modo di attuare i principi contenuti nella direttiva nel loro sostanziale rispetto, ma anche con una doverosa considerazione per le tradizioni venatorie profondamente radicate in certe aree del nostro paese e per le quali la direttiva ha appositamente previsto precisi, anche se limitati, spazi applicativi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La direttiva n. 409 del 2 aprile 1979 del Consiglio delle Comunità europee concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per i principi non contenuti nella legislazione nazionale, è recepita con la presente legge.

ART. 2.

Il Governo deve svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento degli interventi che le regioni attueranno per la tutela, il

mantenimento ed il ripristino dei biotopi e degli *habitat* così come previsto dall'articolo 3 della direttiva. I piani di intervento regionale di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, in applicazione dell'articolo 4 della direttiva CEE, devono stabilire anche i divieti e gli interventi atti a prevenire ogni forma di inquinamento e la distribuzione sul territorio di sostanze a qualsiasi titolo letali per le specie di animali indicati negli allegati della direttiva.

ART. 3.

In applicazione dei disposti della direttiva CEE, per la tutela delle coltivazioni agricole ed al variare della consistenza delle popolazioni componenti la fauna selvatica, le regioni, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono introdurre modifiche al disposto dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, al fine di garantire l'integrità e la sopravvivenza di ogni specie.

Le regioni, avvalendosi della facoltà di cui al precedente comma ed ai sensi degli articoli 2, 7 e 9 della direttiva citata, possono ammettere all'esercizio venatorio specie oggetto di cacce e forme profondamente radicate nella tradizione popolare nel rispetto dei principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione equilibrata delle specie di uccelli non minacciate, né rare, né in diminuzione, con particolare riguardo a quelle migratrici.